

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTÈ, DALL'ARMELLINA, COLOMBO VITTORINO
BIANCHI FORTUNATO, NANNINI**

Presentata il 26 novembre 1964

Norme per l'ammissione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole d'arte già inclusi in terne o già in servizio quali incaricati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 luglio 1961, n. 831 ha previsto nel titolo III le norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti idonei o compresi in terne ed ha inoltre previsto concorsi per titoli riservati agli insegnanti di materie artistiche che abbiano conseguito la stabilità o abbiano complessivamente un servizio non inferiore a cinque anni.

Il citato provvedimento ha consentito di ridurre notevolmente il numero molto rilevante del personale non di ruolo; tuttavia ha determinato una lacuna escludendo dal beneficio la categoria del personale direttivo. Si considera necessario, pertanto, colmare questa lacuna con la presente proposta di legge. Nel settore degli istituti e scuole d'arte, a causa della mancanza di regolarità di concorsi, da molti anni prestano la loro opera di direttori incaricati, governando con esperienza e prestigio un gruppo di scuole e istituti, insegnanti di ruolo e non di ruolo, taluni dichiarati idonei in precedenti concorsi, ovvero inclusi in terne. Si tratta in tutto di circa trenta professori in servizio chiamati ad espletare funzioni direttive per la loro particolare perizia ed arte.

La presente proposta di legge ha l'intendimento di estendere le provvidenze previste

dalla legge n. 831 a questo numero molto ristretto di persone altamente qualificate nel campo artistico e didattico, e ciò anche al fine di garantire, nello stesso tempo, che gli istituti artistici vengano affidati alla direzione di elementi che hanno già dato prova di esperienza, capacità e responsabilità.

L'articolo 1 stabilisce il diritto all'assunzione in ruolo dei professori che abbiano conseguito l'inclusione in terne di precedenti concorsi. Si tratta, quindi, di ammettere al beneficio della norma coloro che, per particolari circostanze, non hanno avuto possibilità di essere assunti nel ruolo pur avendo dimostrato la piena idoneità in un concorso nazionale.

L'articolo 2, analogamente ai criteri stabiliti con la legge n. 831, stabilisce le modalità per la determinazione dei posti da rendere disponibili ai fini che si propone la presente proposta di legge.

La legge n. 831, in considerazione della particolare configurazione degli istituti artistici, ha previsto un tipo di concorso riservato al personale insegnante e stabile, e in servizio da oltre cinque anni: pertanto, in analogia e quanto disposto dalla legge 831, l'articolo 3 della presente proposta di legge prevede la possibilità di assunzione in ruolo a posti di diret-

tori di quegli insegnanti che abbiano dato prova di idoneità nell'assolvimento della funzione direttiva e che abbiano un accertato periodo di esperienza didattica. Essi comunque, dovranno essere sottoposti al vaglio di un concorso per titoli, seguito dal biennale periodo di prova e di ispezione ministeriale. Per gli

ex combattenti si prevede una riduzione del periodo di insegnamento richiesto. La presente proposta di legge non prevede norme relative agli oneri connessi, poiché trattasi di assunzioni in posti già previsti in organico e per i quali si ritiene sufficiente il normale stanziamento nel bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori inclusi in terne nei concorsi o riconosciuti idonei a posti di direttore negli istituti e scuole d'arte in servizio in qualità di direttori incaricati, anteriormente alla data del 31 dicembre 1963, hanno titolo all'assunzione nel ruolo dei direttori

L'ordine di collocazione in graduatoria è determinato dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terna.

ART. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione determina con proprio decreto il numero dei posti da conferire nel limite delle sedi vacanti alla data del 30 settembre 1964.

ART. 3.

I posti determinati ai sensi dell'articolo 2 e non assegnati ai sensi dell'articolo 1, sono conferiti mediante concorsi per titoli.

A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio con la qualifica di direttori incaricati da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte e che abbiano maturato un servizio complessivo di sette anni, riportando qualifiche non inferiori a « distinto ».

Per i direttori incaricati ex combattenti il servizio complessivo richiesto è di cinque anni.